

Città di	Numero	Data	Cod. Ente
Peschiera Borromeo			
	8	02/03/2017	11059
(Città Metropolitana di Milano)			

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017

Adunanza Straordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2017 addì 2 del mese di Marzo alle ore 17.00 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

### Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	AG
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	RAFFAELE VAILATI	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	SI	MASSIMO CHIODO	SI
ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	AG
FRANCA COSTA	SI	LUIGI DI PALMA	AG
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	SI
ISABELLA ROSSO	SI		

## PRESENTI: 14 Assenti: 3

Assiste il Segretario DOTT.SSA ANNA BURZATTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città Metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 10

SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- nell'imposta municipale propria (IMU);
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- nella **Tassa sui Rifiuti (TARI)**, quest'ultima destinata a finanziare la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Tenuto conto** che in virtù delle disposizioni introdotte dai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, con decorrenza dalla data di introduzione, 01/01/2014, ha cessato di avere applicazione nel comune di Peschiera Borromeo il Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in vigore nel 2013, che a sua volta ha sostituito la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), ferme restando le obbligazioni sorte, per entrambe le tipologie, prima della predetta data;

**Visti**, in particolare, i seguenti commi della L. n. 147/2013, come modificati dalla L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che riguardano la **TARI** e che prevedono:

- **641**. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- **642**. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **650**. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- **651**. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- **652.** Il comune, in alternativa ai criteri di cui al e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall', relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte

### Città Metropolitana di Milano

nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

**654.** In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

**658**. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

**659**. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
- **660**. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- **688**. .. omissis... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI ..... omissis ...... E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ..... omissis ......";

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 22/1997, in particolare l'art. 21, che individua le competenze dei Comuni nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, e che tra l'altro assegna ai Comuni compiti di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la tutela igienico sanitaria di tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- il 2° comma dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997, che ha stabilito che: "I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante

### Città Metropolitana di Milano

l'istituzione di una tariffa";

- il D.P.R. n. 158/1999, con il quale è stato approvato il "Regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il comma 16 dell'art. 53, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**Visto** il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)", approvato con delibera n. 44 del 29/07/2014, e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2017, composto dalla Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 D.P.R. n. 158/1999), redatti, per le parti di competenza, dal Settore Ecologia e Mobilità e dal Settore Servizi Finanziari in conformità agli indirizzi operativi espressi dall'Amministrazione Comunale;

**Richiamata**, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 24/01/2017, avente ad oggetto "Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale in merito alla tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017" con cui l'Amministrazione specifica gli elementi necessari all'approvazione della tariffa per l'anno di imposta 2017;

**Considerato** come la tariffa per la TARI ripartisca il calcolo del costo del servizio di gestione rifiuti:

- per le utenze domestiche: sulla composizione del nucleo familiare combinata con la metratura delle abitazioni/locali a disposizione;
- per le utenze non domestiche: su coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti dal metodo normalizzato;

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Ribadito che i costi per i servizi relativi alla gestione rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura

## Città Metropolitana di Milano

giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, determinati nel Piano Finanziario, sopra citato, devono essere coperti dal Comune mediante la tariffa di cui all'oggetto;

**Considerato** come la tariffa di riferimento rappresenti, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 158/99, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione da parte degli enti locali della tariffa" e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall'entità dei costi complessivi del servizio in relazione al piano finanziario elaborato dal Comune, dalla suddivisione dei costi tra fissi e variabili, dall'ulteriore suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dall'articolazione dei diversi parametri riferiti alle varie categorie d'utenza;

**Dato atto** che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani risultano dal Piano Finanziario, anno 2017, approvato con la citata deliberazione n. 7 del 02/03/2017;

**Ribadito** come la tariffa della TARI, calcolata sulla base dei costi dei servizi di igiene urbana, secondo i criteri del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 44/2014, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei parametri indicati in apposite Proiezioni Tariffarie, risponda ai tre principi fondamentali che l'Amministrazione si è posta come obiettivo (sostenibilità ambientale - sostenibilità economica - equità contributiva);

**Considerato**, pertanto, che dopo le analisi ed ipotesi vagliate, si ritiene, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, adottare le tariffe per l'anno 2017 in base ai costi indicati nel Piano Finanziario, allegato alla citata deliberazione n. 7/2017, e nelle Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto mantenendo quindi invariati tutti i coefficienti di tariffa;

Ritenuto di non modificare la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie utenze domestiche e le categorie utenze non domestiche, in conformità ed analogia al criterio razionale e coerente già adottato in passato sia per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) in vigore fino al 2012, che per la Tassa Sui Rifiuti e Servizi (TARES) in vigore nel 2013, nella rispettiva percentuale del 39,79% e del 60,21%, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate, tenuto conto, date le proporzioni, della sostenibilità della relativa quota da parte delle utenze domestiche che, a differenza delle utenze non domestiche, non hanno possibilità di scaricare in alcun modo i costi;

**Visto** il DPR n. 158/99 e la relativa circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell'Ambiente, per la parte che afferma che: "...il piano finanziario, in quanto funzionale all'adozione della delibera relativa alla tariffa, dovrà essere adottato contestualmente all'adozione del bilancio preventivo del Comune e quindi nei termini di cui all'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comunque entro i termini eventualmente stabiliti da future disposizioni normative in materia di predisposizione dei bilanci comunali...";

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

### Città Metropolitana di Milano

**Visto**, altresì, il comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016 n. 232 (finanziaria 2017) che ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, **fatta eccezione** per le entrate patrimoniali e **per la tassa sui rifiuti (TARI)** e viene confermata la maggiorazione TASI introdotta nel 2016;

**Ritenuto** che, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, occorre stabilire, per l'anno 2017, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:

- punto 3.1 "abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo": riduzione del 30%;
- punto 3.2 "locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente": riduzione del 30%;
- punto 3.3 "utenze domestiche che attuano il compostaggio" : riduzione del 40%;
- punto 3.5 "Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti": riduzione del 30%;

**Di dare atto** che le altre riduzioni dell'articolo 15 di cui ai commi 1 e 2 e del punto 3.4 "Riduzioni per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani", del comma 3, nonchè le agevolazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento TARI (per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale) sono già stabilite nel Regolamento stesso;

**Ritenuto** necessario mantenere inalterato, anche per il 2017, il limite ISEE di € 10.000,00 da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;

**Ribadito** che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani risultano dal Piano Finanziario, anno 2017, approvato con la citata deliberazione n.7/2017 e che la tariffa viene formulata sulla base dei dati che in tale piano finanziario risultano esposti;

**Visto** il comma 454 della legge n. 232 dell'11/12/2016 (finanziaria 2017) di differimento dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali poi prorogato al **31 marzo 2017** con Dl n. 244 del 30/12/2016 (decreto mille proroghe);

**Visto** l'art. 17, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, che in relazione ai versamenti della TARI prevede:

"Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ";

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

### Città Metropolitana di Milano

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- lo Statuto comunale;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO;

#### DELIBERA

- 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di approvare la tariffa della TARI (Tassa sui Rifiuti), anno 2017, sulla base dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - a) **Piano Finanziario per l'anno 2017** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 del D.P.R. n. 158/1999), predisposto dal competente Settore Ecologia con il supporto del Settore Servizi Finanziari ed allegato alla deliberazione n. 7/2017;
  - b) **proiezioni tariffarie per l'anno 2017**, allegate al presente atto, predisposte dal Settore Istituzionale Entrate e Tributi in funzione dell'applicazione delle voci esposte nel Piano Finanziario 2017 alla banca dati dell'Ufficio Tributi relativa ai contribuenti soggetti passivi della TARI, come risultanti alla data della elaborazione della proiezione.

#### 3. Di stabilire:

- a) **che il tasso di copertura del servizio di gestione dei rifiuti sarà del 100**% come determinato dal Piano Finanziario per l'anno 2017;
- b) la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie "utenze domestiche" e le categorie "utenze NON domestiche" nella rispettiva percentuale del 39,79% e del 60,21%, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto;
- c) che le quote di costo fisso e variabile, distintamente per la categoria delle utenze domestiche e non domestiche, sono determinate come da Proiezioni Tariffare per l'anno 2017.
- 4. Di approvare, per l'anno 2017, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:
  - punto 3.1 "abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo": riduzione del 30%;
  - punto 3.2 "locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente": riduzione del 30%;
  - punto 3.3 "utenze domestiche che attuano il compostaggio" : riduzione del 40%;
  - punto 3.5 "Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti": riduzione del 30%.
- 5. **Di mantenere in € 10.000,00 il limite ISEE** da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;
- 6. **Di dare atto** che le riduzioni per le utenze NON domestiche che riducono la produzione dei rifiuti nonchè le agevolazioni per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale sono già determinate nel Regolamento TARI rispettivamente all'art. 16.

### Città Metropolitana di Milano

#### 7. **Di dare, altresì**, atto che:

- a) le disposizioni di cui sopra **decorreranno dal 1º gennaio 2017** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;
- b) il versamento della TARI, come previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale, deve essere effettuato in **n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre**. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno:
- c) la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8. **Di disporre** che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

Città Metropolitana di Milano

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 21/02/2017;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

**Presenti (14):** Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

**Votanti (14):** Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

**Voti favorevoli(10)**: Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso.

Voti contrari (1): Toselli

Astenuti (3): Chiapella, Zambon, Chiodo.

resi in modo palese

#### DELIBERA

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato :

**Presenti (14)**: Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

**Votanti (14):** Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

**Voti favorevoli(10):** Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso.

## Città Metropolitana di Milano

Voti contrari (1): Toselli

Astenuti (3): Chiapella, Zambon, Chiodo.

### resi in modo palese

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma  $4^\circ$  – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito consiliare.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 10

Ufficio Proponente: Servizio Entrate e Tributi

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017

Visto tecnico				
Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)				
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime	• • • •			
Sintesi parere: Parere Favorevole				
Data 14/02/2017	II Responsabile di Settore Dott.ssa Maria Patrizia Corvo			

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Samuele Samà

Città Metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2017
"TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017"

Letto, approvato e sottoscritto

II CONSIGLIERE ISABELLA ROSSO Firmato digitalmente



Il Segretario DOTT.SSA ANNA BURZATTA Firmato digitalmente

### **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)